



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

N. di Registro 23

del 28/04/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE N. 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Casa Comunale presso la sala Consiliare e con la partecipazione del consigliere Cristina Cavinato in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	Presente	Assente
1. MILANI VALTER	Si	
2. AGUGIARO FEDERICA	Si	
3. MAZZON DEBORA	Si	
4. LOVISON DANIELA	Si	
5. ZAMBON ACHILLE	Si	
6. TONIATO STEFANO	Si	
7. CAVINATO CRISTINA	Si	
8. TREVISAN FRANCO		Si
9. CALLEGARI IGOR	Si	
10. PIANA LINDA	Si	
11. BIZZOTTO NICOLA	Si	
12. BETTELLA LORENZO	Si	
13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE	Si	
14. MENEGHELLO SABRINA	Si	
15. BASSANI GRAZIANO PAOLO	Si	
16. BELLOT ROMANET FEDERICO		Si
17. BIASIO MASSIMO		Si
TOTALE	14	3

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri in carica n.17
Consiglieri assenti n. 03

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Sandra Trivellato, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, Dott.ssa Federica Agugiaro, ai sensi dell'art. 16 bis dello Statuto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all'ufficio di scrutatori i consiglieri Toniato Stefano, Callegari Igor, Meneghello Sabrina.

PROPOSTA DI DELIBERA:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Sentito in merito l'assessore competente;

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che «... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 836, «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

- ai sensi del comma 847 del medesimo art. 1, «Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68»;

- ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 8/2020 ha disposto che «Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

Vista la disposizione del comma 821 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede che: «Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

Vista altresì la disposizione contenuta nel comma 817, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019: «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

Considerato che le numerose richieste, avanzate da più parti, di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone unico patrimoniale non avevano trovato accoglimento, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30 dicembre 2020, è stato tempestivamente istituito il nuovo canone unico patrimoniale, approvando il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

Rilevato che il suddetto Regolamento, redatto in forma semplificata, ha garantito l'immediata applicazione delle nuove entrate, evitando l'interruzione nei servizi e consentendo di mantenere il relativo afflusso di entrate all'Ente;

Ritenuta ora l'opportunità, anche in ragione degli aspetti emersi in sede di prima applicazione della normativa, di provvedere ad una nuova regolamentazione, più articolata e sistematica, del canone unico patrimoniale;

Vista quindi la proposta di "Nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

Visto l'art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»;

Visti:

- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020 laddove stabilisce che: «Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021»;
- l'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno del 13/1/2021, con il quale «Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021»;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41/2021 laddove dispone che: «Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021»;

Ritenuto quindi di proporre l'approvazione del *“Nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Vista la Nota del MEF del 23/3/2021, nella quale si legge che: *«I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”»;*

Dato atto che, con delibera n. 6 del 27/1/2021, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare le tariffe del canone patrimoniale per l'occupazione e per la diffusione di messaggi pubblicitari;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

Visto l'art. 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Dato atto che il regolamento del canone unico non necessita del parere dell'organo di revisione, perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali;

P R O P O N E

1. Di approvare il *“Nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*, ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1, commi 816-836, composto di n. 61 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
2. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000;
4. Di abrogare, con efficacia dal 1° gennaio 2021, il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30 dicembre 2020, ad eccezione della disposizione di cui all'art. 4;
5. Di dare atto che al presente atto è allegato il documento denominato Allegato A);
6. Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'opportunità e l'urgenza di dare corso agli adempimenti previsti per l'applicazione del canone di cui all'art. 1, commi 816-836 e 846-847, della L. n. 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

PRESIDENTE

Direi di raggruppare il terzo e quarto punto all'ordine del giorno se non ci sono osservazioni.
La parola all'Ass. Bettella.

ASSESSORE BETTELLA

Nell'affrontare questi due punti all'ordine del giorno, che sono illustrati congiuntamente ma votati separatamente, faccio una breve introduzione senza poi soffermarmi sulla parte più regolamentare perché diventerebbe un'esposizione molto tecnica .

Giusto per inquadrare la problematica, ricordo che la legge 160/2019, e cioè la legge di bilancio dello Stato 2020, ha istituito con decorrenza primo gennaio 2021, un nuovo canone patrimoniale di concessione degli spazi e di esposizione pubblicitaria , raggruppando insieme quello che una volta erano due regolamenti diversi: quello sulla pubblicità e imposte sulle pubbliche affissioni e quello che era l'occupazione degli spazi. Per alcuni era la Tosap e per noi era già un canone Cosap.

È quello che è definito come canone unico, anche se poi in realtà tanto unico non è nel senso che il regolamento e il canone effettivamente sono unici però, all'interno, le due anime pubblicità e occupazione spazi convivono.

Oltre a questo canone unico è stato istituito un canone particolare legato all'occupazione delle aree destinate a mercati. Quindi di fatto i regolamenti sono due: uno per l'occupazione spazi e pubblicità e l'altro per l'occupazione spazi relativi ai mercati.

Nell'ultimo consiglio del 2020 abbiamo proposto e approvato due regolamenti che erano di fatto un regolamento semplificato: aveva pochissimi articoli e di fatto rimandava alla legge e a quello che era possibile delle regolamentazioni precedenti, perché ci siamo trovati alla fine dell'anno e si aspettava una proroga di questa introduzione che poi non è avvenuta. Quindi abbiamo dovuto inserire un regolamento per evitare che di fronte alla nascita di un nuovo canone e alla scomparsa di quelli vecchi ci trovassimo senza una copertura normativa adeguata.

Ricordo l'intervento del Cons. Bassani che faceva osservare che non era stato discusso ma ho fatto presente che di fatto si trattava di una mera normativa transitoria. Di fatto da quel momento abbiamo cominciato un percorso sia con gli uffici comunali prima e poi con la Conferenza dei Capigruppo per definire insieme agli uffici e condividere poi questi due regolamenti.

A marzo sono stati presentati nella Conferenza dei Capigruppo, sono state raccolte anche delle osservazioni e la proposta definitiva è quella che viene presentata questa sera.

Quindi non entrerei nel dettaglio tecnico e se ci sono interventi sono a disposizione.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Cons. Bergamin.

CONSIGLIERE BERGAMIN

Il percorso che ha indicato l'Assessore Lorenzo Bettella è corretto e giusto. A dicembre abbiamo approvato in Consiglio comunale in via del tutto rapida i regolamenti cosiddetti tecnici perché erano anche propedeutici alla approvazione poi del bilancio. E' vero che poi c'è stata tutta la elaborazione da parte degli uffici e c'è stato anche sicuramente un grande lavoro da parte dell'assessorato .

Questo è stato detto anche nella conferenza capigruppo: noi anticipiamo un voto contrario che non non vuole essere un voto contrario nel complesso dei regolamenti ma nonostante tutta questa condivisione, alla fine della fiera, ci siamo accorti che soprattutto per quanto riguarda il regolamento, proposta tre all'ordine del giorno, ci sono degli affinamenti che ci sembrano opportuni e doverosi. Riguardano in particolare le domande di occupazione che potrebbero e che dovrebbero e che sicuramente faranno le tantissime (che hanno facoltà di fare) le tantissime associazioni senza fine di lucro che abbiamo anche nel nostro territorio comunale .

Per queste associazioni il regolamento all'articolo 8 ci sembra molto molto restrittivo perché prevede la presentazione di una domanda annuale che può anche non essere, prevede l'autorizzazione per tre giorni che può anche non essere, prevede poi altri paletti.

Poiché sicuramente nella corsa non è fattibile e abbiamo preferito non presentare emendamenti ci riserviamo quindi di presentare una proposta di modifica che speriamo venga condivisa anche dalla maggioranza e dalle opposizioni, dall'altro gruppo di minoranza, che stasera non c'è ma sarà sicuramente informato, confidando che su questi aspetti, che ci sembrano di buon senso così di prima faccia, si possa trovare la condivisione unanime.

PRESIDENTE

Assessore per la replica.

ASSESSORE BETTELLA

Ringrazio il Cons. Bergamin per l'osservazione e sottolineo in particolare che la norma e l'articolo che citava è di fatto la ripresa di quello che è il vigente regolamento fino al 2020 della Cosap.

Ne abbiamo parlato in conferenza: il tentativo che abbiamo cercato di fare assieme gli uffici è quello di trasporre le vecchie regole per quanto possibile sul nuovo impianto per evitare dei salti di applicativi anche per gli utenti. Questa norma, ho anche verificato con gli uffici, è stata scritta per fronteggiare alcune situazioni che non erano corrette .

Per cui è stata lì per tanti anni e l'abbiamo riproposta di pari passo. Se pensate che sia da rivedere possiamo anche riparlare eventualmente nelle prossime sessioni. Possiamo capire qual è il senso di questa norma e magari dividerla insieme con l'altro gruppo che stasera non c'è, eventualmente valutare se deve essere modificata e poi ognuno fa le sue valutazioni. Massima disponibilità direi.

PRESIDENTE

Cons. Meneghello.

CONSIGLIERE MENEGHELLO

A integrazione di quanto è stato detto dal Cons. Bergamin, in una lettura condivisa col gruppo, chiaramente, in un confronto di gruppo emergono anche altri punti di vista di chi ha già fatto attivismo sul territorio da diversi anni. Quello che ha colpito e che può essere sfuggito a una prima lettura anche a noi, che da anni ci siamo trovati a fare dei gazebo o comunque delle attività anche in ambito del mercato o del mercatino, perché una delle condizioni o dei paletti che sottolineava il Cons. Bergamin era proprio che queste richieste non debbano coincidere col mercato settimanale, che sappiamo essere un momento di aggregazione importante ed è quello che cercano le associazioni senza fine di lucro proprio per incontrare la cittadinanza.

Devo dire però che ho letto e confrontato i due regolamenti fino alla pagina 16. Ha ragione l'Assessore Bettella : pari pari gli articoli sono i medesimi scritti in maniera diversa e devo dire che per fortuna questa norma non è mai stata rispettata in tutti questi anni perché di fatto le associazioni hanno sempre potuto presentare le proprie richieste nei 10 giorni precedenti alle manifestazioni dove potevano presenziare durante il mercato, durante il mercatino e anche due giorni prima è capitato di dover chiedere uno spazio pubblico e non è mai stato negato .

Per cui al di là della norma è giusto sottolineare che nonostante ci siano delle restrizioni sarà interessante capire se le maglie possono essere allargate proprio perché magari qualcuno si sente anche disincentivato a farne richiesta leggendo un regolamento di questo tipo. Invece credo che l'opportunità sia quella di allargare il più possibile alla partecipazione e a chi ha voglia magari, in un periodo come questo, non di restringersi ma eventualmente di allargare queste maglie.

Questa è una riflessione fatta e condivisa col gruppo che andava al di là della conferenza capigruppo raccogliendo anche le osservazioni dei nostri attivisti.

ASSESSORE BETTELLA

Per dire che capisco le vostre osservazioni: è stato un percorso che è partito dall'inizio di marzo fino a quando abbiamo depositato l'ordine del giorno con i regolamenti, quindi se c'era possibilità di parlarne era in Conferenza dei Capigruppo. Poi sulla base di quanto emerso abbiamo cercato di modificare eventualmente dove possibile.

Su questa cosa ripeto non è stato affrontato, so che c'è una logica per cui è stata inserita e se ritenete che sia una cosa importante lo riaffronteremo nei tempi e nei modi che saranno necessari.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la proposta al punto 3 dell'ordine del giorno.

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 11

Contrari: 3 (Bergamin, Meneghello, Bassani)

Astenuti: 0

DELIBERA

1. Di approvare il "*Nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*", ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1, commi 816-836, composto di n. 61 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
2. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000;
4. Di abrogare, con efficacia dal 1° gennaio 2021, il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30 dicembre 2020, ad eccezione della disposizione di cui all'art. 4;
5. Di dare atto che al presente atto è allegato il documento denominato Allegato A);
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'opportunità e l'urgenza di dare corso agli adempimenti previsti per l'applicazione del canone di cui all'art. 1, commi 816-836 e 846-847, della L. n. 160/2019, con apposita votazione espressa in forma palese a n. 14 consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 11

Contrari: 3 (Bergamin, Meneghello, Bassani)

Astenuti: 0

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE N. 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Federica Agugiario

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Sandra Trivellato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep. 456 Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/05/2021 al 29/05/2021.

L'Addetto alla Pubblicazione
Enrico Bruni